



## CAPITOLATO D'APPALTO

# AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ED IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - PERIODO 2025 – 2027



## 1. PREMESSE

Jesolo Patrimonio S.r.l. ha disposto l'affidamento tramite Accordo Quadro con unico operatore economico per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio e la fornitura di dispositivi antincendio.

L'Accordo Quadro avrà durata dal 2025 al 2027, eventualmente rinnovabile una sola volta, per un ulteriore anno. Il codice CPV per i servizi in appalto è: 50000000-5.

Il valore economico stabilito nel presente Accordo Quadro, di cui al successivo art. 2, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha unicamente il fine di quantificare un fabbisogno presunto e di individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro. Pertanto, l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, non obbligando la stazione appaltante a pervenire alla concorrenza di detto importo.

Dal momento della stipula, l'appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini e di erogare le prestazioni pattuite nei tempi indicati.

La sottoscrizione del presente capitolato speciale di Accordo Quadro da parte dell'operatore economico selezionato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro.

L'operatore economico aggiudicatario della gara dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dai documenti di gara e nel presente capitolato, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata – senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante a qualsivoglia titolo richiesto.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante affidamento diretto con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera.

La durata massima del procedimento è prevista in n. 3 (mesi) dalla data della Lettera di Invito a norma dell'art. 17 comma 3. Del D.lgs. 36/2023 e del comma 2. Dell'allegato 1.3 al Codice.

## 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione e verifica di presidi antincendio e la fornitura di dispositivi antincendio come indicati nell'elenco allegato (Elenco servizi e forniture) per il periodo dal 2025 al 2027 con possibilità di rinnovo per un ulteriore annualità.

Jesolo Patrimonio S.r.l. si riserva, in caso di necessità, di richiedere al fornitore preventivi per l'acquisto di beni e/o servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nell'elenco di cui sopra, da considerarsi comunque inclusi nel massimale del presente contratto. Per tutti i prodotti fuori elenco, il prezzo preventivato non potrà essere superiore a quello offerto sul MEPA per i medesimi prodotti dalla stessa ditta; Jesolo Patrimonio S.r.l. si riserva comunque di valutare l'eventuale convenienza di acquistare gli stessi da altri fornitori.

## 3. VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è stato desunto sulla scorta dei precedenti appalti e non costituisce nessun vincolo circa le quantità future che verranno specificate nei singoli Ordini Attuativi.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro, fino al 31/12/2027, ammonta ad € 13.950,00 oltre IVA.

L'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro comprensivo di rinnovo è pari a € 18.600,00 IVA esclusa.

Il suddetto importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi accessori.

L'importo a base di gara pari a € 13.950,00 è così composto:

- € 7.000,00 per fornitura di dispositivi antincendio;
- € 6.950 per servizio di manutenzione e verifica di presidi antincendio, comprensivi di € 2.990,00 per costi della manodopera.

L'importo ribassato che verrà aggiudicato è presunto e non impegnativo per il committente, che si riserva di ordinare servizi e forniture per importi minori secondo le sue reali esigenze, attraverso gli Ordini Attuativi e secondo le modalità indicate dal successivo art. 5.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare alcun Ordine Attuativo.



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto contrattuale prima della decorrenza dei termini nel caso in cui sia stato esaurito l'intero importo contrattuale.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali i servizi non dovessero raggiungere l'importo massimo sopra indicato.

Qualora in corso di esecuzione si renderà necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto

#### 4. DURATA

L'Accordo Quadro avrà durata dal 2025 al 2027 con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2028.

#### 5. MODALITA' DI EMISSIONE DEGLI ORDINI ATTUATIVI

I singoli servizi saranno affidati alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro, mediante la redazione di Ordini Attuativi, stipulati a "misura", che saranno perfezionati tramite la piattaforma di negoziazione MEPA.

Gli ordinativi saranno emessi al bisogno, secondo le esigenze della committente.

Gli ordinativi devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il numero dell'ordinativo;
- I riferimenti per la fatturazione;
- Il CIG;
- Il nome e la descrizione dei servizi e delle forniture (così come riportati nell'elenco prezzi);
- Il luogo di consegna dei prodotti richiesti.

L'importo di ogni Ordine Attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi unitari, di cui all'elenco posto a base di gara, il ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice. Gli Ordini Attuativi potranno essere stipulati secondo quanto disciplinato dall'art. 18 c.1 del D.lgs. 36/2023.

**Non è previsto un quantitativo minimo per ciascun ordine attuativo.**

#### 6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'appaltatore deve svolgere i servizi oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari, nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, di quanto offerto, nonché di quanto di volta in volta concordato con Jesolo Patrimonio S.r.l.

La prestazione dovrà essere svolta dall'appaltatore coordinandosi con il referente della pratica di Jesolo Patrimonio S.r.l. L'onere e la responsabilità del coordinamento è a carico dell'appaltatore, fermo il dovere di collaborazione da parte del Direttore dell'Esecuzione di Jesolo Patrimonio S.r.l.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

#### 7. TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in appalto dovrà essere svolto presso la sede dell'operatore affidatario, o sua succursale. I singoli servizi saranno affidati alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro, mediante la redazione di Ordini Attuativi, stipulati a "misura", che saranno perfezionati tramite la piattaforma di negoziazione MEPA.

Gli ordinativi saranno emessi al bisogno, secondo le esigenze della committente.

Gli ordinativi devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il numero dell'ordinativo;
- I riferimenti per la fatturazione;
- Il CIG;
- Il nome e la descrizione dei servizi (così come riportati nell'elenco prezzi);



- Il luogo di consegna dei prodotti richiesti.

L'importo di ogni Ordine Attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi unitari, di cui all'elenco posto a base di gara, il ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice. Gli Ordini Attuativi potranno essere stipulati secondo quanto disciplinato dall'art. 18 c.1 del D.lgs. 36/2023.

## 8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla Stazione Appaltante nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. In caso di sostituzione del Responsabile del Servizio nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile del Servizio.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione della fornitura. In particolare, il responsabile della fornitura dovrà essere in grado di:

- Individuare ed implementare le azioni necessario per garantire la qualità dei servizi nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
- Gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dalla Stazione Appaltante.

## 9. PERSONALE

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e accordi integrativi e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare le norme in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale. In tal senso tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali rimangono a carico dell'aggiudicatario, che ne è l'unico responsabile.

L'aggiudicatario e il personale dallo stesso fornito devono uniformarsi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro.

In particolare, è obbligo dell'aggiudicatario garantire nell'esecuzione della prestazione della massima sicurezza possibile per i lavoratori coinvolti e l'ambiente circostante, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'individuazione delle anomalie prevedibili comportanti rischi per la salute e sicurezza.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza nei confronti del personale del rispetto di tutte le disposizioni del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui sia riscontrato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, Jesolo Patrimonio S.r.l. comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi citati. Il pagamento dell'appaltatore di dette somme non è effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione né ha titolo per richiedere indennizzo o risarcimento.

## 10. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – MANLEVA

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nell'esecuzione della prestazione e resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti di Jesolo Patrimonio S.r.l.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Società da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e/o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.



L'accertamento dei danni è effettuato dal referente della pratica della Stazione Appaltante.

In caso di mancata corresponsione del risarcimento così determinato, Jesolo Patrimonio S.r.l. provvederà direttamente mediante trattenuta sulla fattura di prima scadenza ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro 10 giorni.

## 11. FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno riferirsi esclusivamente agli specifici Ordini attuativi emessi dal committente.

La ditta aggiudicatrice si impegna a presentare la fattura elettronica dei servizi erogati a: Jesolo Patrimonio S.r.l. nel formato "Fattura Elettronica PA" e dovranno essere indirizzate al nostro "Codice Univoco Ufficio" M5UXCR1. Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica PA, è altresì obbligatorio indicare nella fattura anche il "Codice identificativo Gara – CIG".

Jesolo Patrimonio S.r.l. inoltre rientra nel perimetro applicativo del decreto-legge 50 del 24 aprile 2017 che prevede la scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "Split Payment", pertanto le fatture emesse dovranno essere soggette a tale regime.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI) su conto corrente dedicato del quale l'impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa nonché alla verifica della corrispondenza/integrità dei materiali consegnati.

## 12. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO – PENALITA'

L'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore è sottoposta a verifica e controllo.

Il referente della pratica di Jesolo Patrimonio S.r.l. esercita la facoltà di controllo in merito all'esecuzione del servizio.

I mezzi verranno consegnati per il lavaggio da un addetto di Jesolo Patrimonio Srl o del Comune di Jesolo all'operatore economico affidatario. Durante la consegna dovrà essere effettuato un controllo dello stato di funzionamento del mezzo e un check della carrozzeria. Qualora si rilevassero problemi estetici o funzionali dovranno essere preventivamente segnalati da parte di entrambi i succitati soggetti tramite apposito rapportino. Al ritiro dei mezzi a lavaggio eseguito dovranno essere effettuati i medesimi controlli ed eventuali problematiche riscontrate potranno essere imputate all'affidatario.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna indicato al precedente art. 7 potrà essere applicata una penale di € 50,00.

In generale, in caso di inadempimento o ritardo rispetto a tutto quanto indicato nel presente capitolato, potrà essere applicata una penale variabile tra lo 0,05% e il 5% dell'importo contrattuale (IVA e oneri esclusi) per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità della stessa. È fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto e ogni altra azione a tutela di eventuali danni subiti dalla Società.

Le suddette penali potranno non essere applicate qualora l'inadempimento e/o ritardo sia addebitabile a cause non imputabili all'affidatario.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento fatta all'affidatario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, Jesolo Patrimonio S.r.l. potrà procedere all'applicazione delle sopracitate penali.

Dopo la terza applicazione delle penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, il referente della pratica potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Detta risoluzione produce effetto dalla data di ricevimento da parte dell'appaltatore di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, senza alcuna altra formalità.

Le penali come sopra maturate potranno intendersi rinunziate dalla Società soltanto in presenza di una sua dichiarazione scritta univocamente abdicativa, esclusa pertanto la sufficienza o tale effetto di qualsiasi suo comportamento concludente.



La penale verrà trattenuta sulla fattura ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro 10 giorni.

La Società potrà in ogni caso richiedere il risarcimento del maggior danno.

### 13. SUBAPPALTO

L'affidamento di attività in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all'istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse:

- L'appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare;
- In capo al subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività da subappaltare, la seguente documentazione:
  - 1) Originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l'accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, di tutte le condizioni del presente documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall'appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
  - 2) Dichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
  - 3) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell'art. 2359 del Codice civile. In caso di ROE o consorzio tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;
  - 4) Nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.lgs. n. 159/2011).

Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Salvo quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'appaltatore che deve comunque trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore.

In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituendo la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e agli enti competenti dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.

Quanto previsto dal presente documento e/o dal contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

### 14. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

L'appaltatore non deve cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall'art. 120 del Codice.

L'appaltatore può cedere a terzi il credito derivante dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120, comma 13, del Codice e a condizione che la stazione appaltante accetti espressamente la cessione.



Ai fine dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante.

La cessione di crediti è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario.

In ogni caso, l'appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

## 15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso oppure di cui abbia conoscenza in ragione delle attività affidate, sia relative al personale che alla Società, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività affidate.

L'appaltatore, pertanto, non comunicherà a terzi informazioni trasmesse da Jesolo Patrimonio S.r.l. di cui venga in possesso oppure di cui abbia conoscenza in ragione del presente affidamento, se non nei casi i cui alla comunicazione sia consentita dalla legge o comunque necessaria per lo svolgimento delle attività affidate.

È assolutamente vietata la registrazione ovvero la riproduzione audio-visiva di riunioni, conference call e/o incontri di qualsiasi tipo che avvengano nella sede di Jesolo Patrimonio S.r.l. ovvero che afferiscano all'oggetto del presente appalto, effettuate senza la preventiva autorizzazione del referente della pratica.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Società e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

## 16. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a inserire, ai sensi dell'art. 3. Co. 8 secondo periodo L. 136/2010, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

L'appaltatore e il subappaltatore che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

La Società verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni lavorativi. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n.4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

#### 17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto, sede di Venezia.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite in via esclusiva alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**Il Responsabile Unico di Progetto**

*p.a. BUOSI Igor*